



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



### RESTYLING O NUOVO MOTORE?

DI GIORGIO PIRANI – DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE

EDITORIALE

Le Direzioni Regionali delle Entrate in tempi relativamente brevi, se si considerano gli ordinari processi evolutivi delle strutture della P.A., assumono, rispetto alla configurazione che avevano ricevuto dalla L.n.358/91 e dal D.P.R.

n.287/92, nonchè dai successivi provvedimenti integrativi e di attuazione, una nuova veste organizzativa ed nuova interna articolazione.

Prima di soffermarsi sulle ragioni di fondo e sul complessivo senso di marcia di queste trasformazioni, credo sia opportuno sottolineare il carattere di novità dello strumento giuridico formale attraverso il quale si è proceduto a ridisegnare l'architettura di comparti non indifferenti dell'Amministrazione Finanziaria.

Il nuovo assetto organizzativo sia delle Direzioni Centrali che delle Direzioni Regionali del Dipartimento delle Entrate è stato operato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento.

Porre in rilievo la relativa snellezza degli strumenti attuativi adottati, strumenti che, sia detto per inciso, risultano pienamente compatibili con il quadro normativo primario e soprattutto con l'art. 97 della Carta Costituzionale, non risponde a mere logiche classificatorie, ma è osservazione utile a rendere evidente come il necessario e continuo adeguamento degli apparati alle funzioni che tali apparati devono svolgere, non costituisce più una semplice istanza delle dottrine amministrativistiche, assumendo invece i caratteri di un principio "vivente" dello scenario in cui si compiono le scelte giuridico - organizzative.

Ma entro quali motivazioni si iscrive il processo di riorganizzazione?

I fattori di maggior rilievo sono stati sostanzialmente due.

Da un lato si è trattato di razionalizzare l'esistente, ovvero di rendere coerenti l'organizzazione e le attribuzioni delle competenze interne delle Direzioni Regionali con l'assetto organizzativo e funzionale degli Uffici delle Entrate.

Si era infatti prodotta una profonda asimmetria tra il modello semplice e lineare costruito per gli Uffici delle Entrate, dove l'organizzazione in due grandi aree o reparti tende ad esaltare le due macrofunzioni ( controlli e relazioni/assistenza al contribuente ) proprie degli Uffici, e la struttura ibrida delle Direzioni Regionali, connotata per un verso da un accorpamento di funzioni che per alcuni settori impositivi poteva tagliare anche trasversalmente gli specialismi propri ai singoli tributi, e per altro verso contraddistinta da un'allocatione episodica delle competenze tra i vari Servizi; allocatione rispondente più ad una logica di segmentazione del lavoro e dei procedimenti, che alla corretta assunzione di ruoli in ordine alla formulazione dei programmi ed al raggiungimento degli obiettivi.

L'altra fondamentale spinta alla riorganizzazione è tutta interna al più ampio, ed ancora in itinere, processo di trasformazione del Ministero delle Finanze delineato dal D.Lgs. n.300/99 che, con la creazione di autonome Agenzie Fisca-

#### SOMMARIO

|  |          |
|--|----------|
| <b>Editoriale</b><br><i>di Giorgio Pirani</i><br>Restyling o nuovo motore?   | pag. 1   |
| <b>Dalla Fondazione</b><br><i>di Dino Costa</i><br>Corso di preparazione alla gestione delle procedure concorsuali curatore fallimentare                           | pag. 2   |
| <b>D'attualità</b><br><i>a cura della I Commissione liquidazione parcelle</i><br>Assegnazioni ai soci, quale tariffa?  | pag. 3   |
| <b>L'intervento</b><br><i>Intervento in memoris di Settimio Desideri</i><br>Gli aspetti civilistici e fiscale delle operazioni di "copertura" del rischio su cambi | pag. 4   |
| <b>Quesiti - Risposte</b><br>Con la gentile collaborazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna  | pag. 5/7 |
| <b>L'angolo del Tribunale</b><br><i>a cura di Maura Paladini</i><br>"Revoco o non revoco?... Questo è il problema..."  | pag. 11  |
| <b>Le commissioni informano</b><br><i>a cura della Commissione euromoneta</i><br>Euro e capitale sociale   | pag. 13  |

li, avrà la sua linea d'approdo in un sistema di governo degli apparati che presiedono alla funzione del prelievo, difficilmente comparabile con l'attuale assetto organizzativo.

La complessità dei processi che via via saranno indotti dal progressivo trasferimento di compiti, risorse umane, e beni alle istituende Agenzie, richiedeva che anche ad un livello territoriale intermedio quale può essere quello regionale, si riprogettassero, a legislazione ancora invariata, le strutture organizzative che quei processi di cambiamento dovranno governare.

Sotto questo aspetto la nuova architettura delle Direzioni Regionali vuole anticipare le esigenze future, introiettando nel contempo l'idea che per un organismo orientato all'utenza la gestione del cambiamento non si manifesta nei soli cicli di passaggio, essendo invece una funzione strategica coesistente e permanente della struttura.

Se questi sono stati gli imput della riorganizzazione, la stessa si è andata articolando lungo quelle che la relazione illustrativa del progetto individua come le quattro fondamentali linee guida:

- l'organizzazione della gestione del cambiamento;
- il potenziamento dell'accertamento;
- il miglioramento dei processi di programmazione;
- la focalizzazione delle strutture sulla propria missione;

Sulla base di questo percorso il disegno organizzativo è stato dislocato in maniera variegata a seconda della rilevanza economico - sociale del territorio e delle risorse da amministrare.

Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, ricompresa nel gruppo di regioni a più forte significatività, la Direzione Regionale delle Entrate viene strutturata in cinque Aree funzionali, rideterminandosi contestualmente le funzioni dell'Ufficio Ispettivo.

All'interno delle Aree le attività sono radicate in distinti Uffici che, nell'ambito della funzione primaria, svolgono le specifiche missioni cui sono dedicati.

Volendo prescindere da una analitica descrizione delle competenze delle Aree e delle unità di base costituite dagli Uffici, mi sia consentita qualche osservazione di sintesi.

Sottolineo come il processo di ristrutturazione ha consentito di individualizzare una prima Area di staff al Direttore Regionale vocata alla gestione del cambiamento nei settori cruciali dello sviluppo organizzativo, del controllo e dell'innovazione dei sistemi informativi, della formazione e comunicazione, della gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

L'Area dell'accertamento, o più correttamente nel linguaggio normativo, la

Direzione per l'Accertamento, perde e acquista pezzi di funzioni e competenze rispetto al preesistente ed omonimo Servizio, al fine della più netta assunzione dei soli compiti di contrasto dei fenomeni evasivi.

Le funzioni attribuite a questa Area/Direzione risultano coerenti con l'intero spettro dell'attività di controllo, assommando compiti di analisi e ricerca, di intelligence, di coordinamento e controllo dell'attività d'accertamento su scala regionale, di diretta attuazione di verifiche fiscali.

Il comparto prettamente giuridico riceve una sua maggiore specializzazione, affiancandosi ad un Ufficio che svolgerà la tradizionale attività inerente alla gestione del contenzioso, due Uffici che cureranno l'attività di interpretazione e di indirizzo sulle norme: il primo sarà orientato alla fiscalità generale, il secondo si dedicherà alla fiscalità delle imprese e finanziaria.

Nell'Area/Direzione Gestione Tributi, tutta rivolta verso l'esterno, confluiscono le attività di coordinamento e sviluppo dei servizi al contribuente, i rapporti con gli intermediari ed i concessionari della riscossione anche nelle forme della vigilanza e degli indirizzi, i rapporti con le regioni e gli enti locali per la trattazione di questioni ricadenti nel settore della fiscalità locale.

Costituiscono specifiche attribuzioni di quest'Area le funzioni in tema di applicazione della L.n.241/90 sulla traspa-

renza amministrativa, le competenze inerenti le manifestazioni a premio, gli adempimenti connessi al funzionamento del servizio telematico.

Infine, ultima ma non meno importante, l'Area/Direzione Gestione Risorse, provvederà all'amministrazione del personale, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché agli oneri dipendenti dal sistema della pubblica contabilità.

Il quadro che emerge da questa descrizione risulta, rispetto al passato, senza dubbio semplificato.

Le singole strutture interne hanno acquisito una più nitida visibilità ed una maggiore omogeneità di funzioni.

La linea di comando e direzione, nel perdere alcune fasi intermedie, risulta opportunamente accorciata a tutto vantaggio dello snellimento e dell'accelerazione del processo decisionale.

La struttura ha complessivamente un carattere aperto e modulare.

Detto ciò, nel concludere, sono altrettanto consapevole del fatto che un buon disegno organizzativo rischia di ridursi ad un prerequisito inattuale, ad una scatola vuota, se al suo interno non si agiteranno comportamenti, azioni, modi di essere, ispirati al servizio della cosa pubblica e della collettività ed ai principi di efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo.

Questi sono i compiti che ci attendono.

Qui sono anche il mio impegno e la mia speranza.

## **CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI CURATORE FALLIMENTARE**

**a cura di DINO COSTA - DOTTORE COMMERCIALISTA DALLA FONDAZIONE**

Le adesioni al primo corso di approfondimento per curatore fallimentare, tenuto lo scorso anno, furono di gran lunga superiori alle aspettative e, pertanto, si è ritenuto opportuno oltre che necessario ripetere il corso per permettere ad altri colleghi la partecipazione e l'approfondimento di una tematica così affascinante anche se del pari complessa...

L'IPSOA, con il patrocinio degli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, viste le premesse, ha perciò organizzato un 2° corso che ha avuto inizio il 14 gennaio u.s.

L'approfondimento dottrinale giurisprudenziale oltre al taglio pratico che il corso fornisce è un utile *quid pluris* per poter svolgere senza difficoltà non solo gli incarichi di curatore e/o commissario giudiziale, ma anche per un maggior approfondimento della materia da parte di colleghi che nella loro attività professionale svolgono la loro opera di consulenti in aziende in crisi e/o nella loro veste di sindaci di società.

Desidero ringraziare sia i Magistrati ed i colleghi Professionisti che si sono resi disponibili, con la loro esperienza e capacità a trasmettere tutte le loro conoscenze a vantaggio della nostra categoria.

Colgo l'occasione per evidenziare che nel mese di maggio si svolgerà un seminario di studio sull'amministrazione Straordinaria organizzato dall'IPSOA, con il patrocinio dell'Ordine.

Il seminario porrà in luce tutte le problematiche relative alla procedura così come modificata dalla novella legislativa.

*Il Presidente  
Commissioni Procedure Concorsuali*

# ASSEGNAZIONI AI SOCI, QUALE TARIFFA?

a cura della I COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE

D'ATTUALITÀ

Su richiesta di un iscritto al nostro Albo la I Commissione liquidazione parcelle di Bologna ha redatto la seguente risposta.

## Tariffario delle assegnazioni di beni ai soci

### A) Il problema

Recentemente sono state agevolate dal Fisco - a particolari condizioni - le assegnazioni dei beni ai soci, con lo scopo principale di eliminare alcune situazioni di "società di comodo" divenute costose e comunque invise al Fisco.

L'assegnazione può essere:

A/1 totale ed in tal caso la società verrà completamente estinta;

A/2 parziale ed in tal caso non vi è estinzione dell'ente.

### B) L'applicazione della tariffa

L'assegnazione dei beni ai soci ha valenza

B/1 fiscale: in tal caso la prestazione consiste nel valutare l'opportunità di usufruire della norma agevolativa, determinare il risparmio di imposta, procedere alle formalizzazioni fiscali necessarie per effettuare i versamenti ecc.

B/2 civilistica: in tal caso la prestazione consiste nel procedere: alla valutazione dei beni da assegnare, tenendo conto delle "carature" possedute dai soci, nella redazione di bilanci straordinari, nella formalizzazione degli atti per giungere all'assegnazione, nell'estinzione della società ove necessario.

Per la tariffazione dell'attività fiscale (B/1) si applica:

l'art. 49 (consulenza tributaria) per l'"idea" e lo statuto dell'idea di applicare l'assegnazione al caso in esame;

l'art. 47, tabella 2.

Per la tariffazione dell'attività civilistica (B/2) è applicabile, anche in via analogica, l'art. 30 della T.P., trattandosi di ente che assegna i propri beni ai soci (e non l'art. 51 che riguarda l'assegnazione ai coeredi di beni in comunione).

Poiché il professionista, in tali casi, non assume la veste di liquidatore ma quella di assistenza all'assegnazione dei beni (con o meno liquidazione della società) sono applicabili:

il comma 1, ultima parte dell'art. 30 ed il comma 2 dell'art. 30 che prevedono consistenti riduzioni alle percentuali previste al comma 1, lette a) e b).

La riduzione del comma 1, ultima parte, è compresa tra il 20% ed il 50%, con un onorario minimo di L. 2.000.000.

La riduzione del comma 2 si aggiunge a quella precedente ed è compresa tra il 5% ed il 20%.

Così ad esempio se l'onorario delle

lett. a) e b) è di L. 10.000.000, per effetto della riduzione minima, l'onorario si riduce come segue:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Onorario lordo                   | 10.000.000       |
| Riduzione 20%<br>(su 10.000.000) | (2.000.000)      |
|                                  | <u>8.000.000</u> |
| Riduzione 5% (su 8.000.000)      | (400.000)        |
| Onorario dovuto                  | <u>7.600.000</u> |

All'art. 30 è applicabile anche il comma 2 dell'art. 3, nonché l'art.5.

Esistendone i presupposti, è anche applicabile la maggiorazione ex art. 6, comma 2 T.P.

In ogni caso spettano i rimborsi spese dell'art. 18, le indennità dell'art. 19, gli onorari dell'art. 26 nel limite del III scaglione, e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione dell'art. 23.

In alternativa è comunque applicabile - anzi consigliabile - l'onorario preconcertato.

L'onorario di cui sopra non comprende quello per la consulenza contrattuale (art. 45) e per quelle altre prestazioni eventualmente svolte.

### C) Il valore della pratica

Per l'attività fiscale il valore della pratica è rappresentato dalle imposte risparmiate per effetto dell'applicazione della norma agevolativa, come previsto all'art. 47, comma 3, lett. e, richiamato anche dall'art. 49.

Per l'attività vera e propria, poiché non esiste un valore di realizzo dei beni (richiesto dall'art. 30, I comma, lett. a) deve farsi riferimento al valore di mercato dei beni da assegnare; valore peraltro sempre necessario e quindi determinato per poter procedere in modo corretto alle assegnazioni dei beni ai soci. ■

Segnaliamo la recentissima pubblicazione del libro del nostro collega e docente universitario Prof. Cosimo Sasso dal titolo: "Irregolarità di Bilancio e responsabilità di amministratori e sindaci" facente parte della collana "Quaderni di giurisprudenza commerciale" della casa editrice Giuffrè. Il volume, molto interessante ed attuale, tratta in maniera approfondita le varie forme di responsabilità derivanti dalla redazione del bilancio di esercizio, che possono sorgere in capo ad amministratori e sindaci, anche con riferimento ai bilanci consolidati ed alle società quotate.

COSIMO SASSO, *Irregolarità di bilancio e responsabilità di amministratori e sindaci*, Giuffrè, Milano, 2000, pp.176.


La ricerca condotta dall'a. si sviluppa nell'area delle irregolarità di bilancio per verificare in quale misura si possano determinare responsabilità a carico degli amministratori. In effetti la gran parte delle azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori trova origine in irregolarità contestate sulla base di comportamenti illegittimi che si riflettono sul bilancio societario.

In questa prospettiva sono prese sinteticamente in esame alcune irregolarità correlate alla iscrizione dei fondi rischi, alle riserve occulte, alle operazioni intragruppo. Particolare attenzione è posta al collegamento che si può verificare tra bilanci di esercizio riferiti a due esercizi successivi e nell'ambito del bilancio consolidato, tra il bilancio della controllante ed i bilanci delle controllate oggetto del consolidamento, tenendo conto della più recente giurisprudenza in materia.

Nella seconda parte viene affrontato il problema della responsabilità degli amministratori - con un esame sistematico della giurisprudenza recente in tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci -, qualora il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente per soddisfare i creditori sociali, con particolare riguardo alla quantificazione del danno subito in seguito ai comportamenti considerati illegittimi. Ed è in questa fase che i profili esaminati divengono interessanti in ordine alla individuazione della perdita del capitale sociale ed alla responsabilità per il compimento di nuove operazioni, qualora si ritenga verificata una causa di scioglimento della società.

La terza parte del lavoro si sofferma sul tipo di controllo dovuto dal collegio sindacale nelle società con bilancio certificato e nelle altre società, per vedere di individuare il tipo di controllo e la diligenza collegabile ai comportamenti del collegio sindacale. Sotto quest'ultimo aspetto l'a. ha posto particolare attenzione all'esame dei controlli dovuti in sede di redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, per le società quotate e per le altre società.

Vengono altresì esaminate le competenze del collegio sindacale in caso di società controllate da società quotate.



# GLI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE OPERAZIONI DI "COPERTURA" DEL RISCHIO SU CAMBI.

(Compravendita di valuta a termine, *swap*, *future*, *option*)

INTERVENTO IN MEMORIS DI SETTIMIO DESIDERI

Pubblichiamo, di seguito, in memoria dell'esimio collega Dott. Settimio Desideri l'ultimo intervento da lui effettuato nel convegno organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna tenutosi a Bologna, il 24 novembre 1998, avente ad oggetto la trattazione degli aspetti civilistici e fiscali delle operazioni di "copertura" del rischio di cambio.

\* \* \*

Le operazioni di "copertura" dei rischi di cambio poste in essere dalle imprese industriali e mercantili non sono disciplinate, tanto da un punto di vista civilistico quanto da un punto di vista fiscale, da una specifica normativa *ad hoc*.

Bisogna, pertanto, verificare se vi sia una disciplina cui fare riferimento per la rilevazione degli effetti contabili e fiscali di tali operazioni: diviene necessario, in particolare, capire se alle imprese industriali e mercantili siano applicabili le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 che regola la formazione del bilancio delle banche e degli enti creditizi e dell'art. 103-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) che quantifica gli effetti fiscali delle operazioni di "copertura" poste in essere dagli enti creditizi e finanziari.

Con riferimento alla prima questione, cioè se sia possibile estendere alle imprese industriali e mercantili le regole di redazione del bilancio previste per gli enti creditizi e finanziari, oltre a rilevare un'assoluta assenza di pronunce giurisprudenziali si è riscontrato che la dottrina ha scarsamente affrontato il problema proponendo soluzioni non uniformi; ci si trova, quindi, in una situazione di notevole *impasse*.

A mio avviso, ma tale teoria si fonda su un riscontro nella pratica operativa, non si rinvengono rilevanti ostacoli ad applicare la disciplina dettata dal D.Lgs. 87/92 anche nella redazione del bilancio delle imprese industriali e mercantili.

Ciò in quanto tanto i bilanci delle banche e degli enti creditizi quanto quelli delle imprese industriali e mercantili vanno redatti secondo identici postulati civilistici. In entrambi i casi deve essere, infatti, fornita una rappre-

sentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria ed economica e deve essere rispettato il principio di competenza.

Aderendo, poi, ad un'interpretazione estensiva dell'art. 2423 del codice civile, nella redazione del bilancio delle imprese industriali e mercantili si rileva come siano ad esso applicabili tutte quelle regole e disposizioni, anche se provengono da fonti diverse (come il D.Lgs. 87/92 ed i principi contabili internazionali), che non sono incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.

L'art. 2423, quarto comma, del codice civile, in particolare, stabilisce che, nell'ipotesi eccezionale in cui una delle disposizioni codificate dovesse essere incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, quella disposizione deve essere disattesa. A corollario di questa affermazione vi è, a mio avviso, il principio simmetrico in base al quale possono essere adottate tutte quelle disposizioni che sono compatibili con la rappresentazione veritiera. E, nel caso in esame, tale compatibilità sussiste.

Una conferma della esposta interpretazione è rinvenibile, peraltro, nella relazione governativa al D.L. 28 febbraio 1994, n. 139 (che aveva introdotto la regolamentazione fiscale dell'operazione di pronti contro termine). In tale relazione si legge che le modifiche introdotte consentono di rendere applicabile nei confronti della generalità delle imprese i criteri di esposizione in bilancio dettati dal D.Lgs. 87/92 atteso che, quantunque i destinatari di detti criteri siano gli enti creditizi e finanziari, l'adozione della medesima impostazione da parte delle imprese è pur sempre compatibile con la normativa recata dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: ciò non è altro che l'estrinsecazione di quei concetti esposti fino ad ora.

Dal punto di vista civilistico, pertanto, possiamo ragionevolmente affermare che le disposizioni contenute in dettaglio nel D.Lgs. 87/92 a regolamentazione delle rilevazioni contabili e delle operazioni di "copertura" di rischio di cambio per le banche e gli altri enti creditizi possono essere, automaticamente, adottate anche in sede di redazione del bilancio delle imprese industriali e mercantili.

La seconda questione, in precedenza solo accennata, è rappresentata dalla necessità di valutare se l'art. 103-bis del T.U.I.R. (che disciplina gli enti creditizi e finanziari) sia applicabile anche alle imprese industriali e mercantili.

In merito non vi è uniformità di vedute: l'Assonime propende per una risposta di tipo affermativo sulla base di una motivazione che tutto sommato appare condivisibile<sup>1</sup>. Secondo l'Assonime, infatti, il presupposto, ossia l'effettuazione di operazioni su cambi, costituisce un *prius* di natura oggettiva che travalica i riferimenti soggettivi della norma e pertanto la disposizione può essere estesa anche alle imprese industriali e mercantili.

Questa tesi è contrastata da altrettanto autorevoli autori i quali ritengono che il richiamato articolo 103-bis, dettando una disciplina speciale, sia applicabile solo agli enti creditizi e finanziari<sup>2</sup>.

Di fronte a questa *impasse* occorre interrogarsi sul comportamento da tenere in sede di dichiarazione dei redditi per quanto riguarda gli aspetti fiscali.

A mio avviso la disciplina contenuta nel predetto art. 103-bis rimane, in via generale, in ogni modo applicabile indipendentemente dalla tesi (tra quelle sopra accennate) per la quale si propenda. Questa affermazione, che a prima vista può sembrare contraddittoria, appare assolutamente valida se si procede ad una analisi approfondita della normativa di riferimento. L'art. 103-bis, infatti, non detta una disciplina "nuova", ma si limita a richiamare in ambito fiscale l'applicazione delle disposizioni civilistiche contenute nel D.Lgs. 87/92. Se si negasse l'estensione alle imprese commerciali e mercantili del predetto art. 103-bis, si verrebbe a creare all'interno della disciplina del reddito d'impresa un vuoto normativo che renderebbe immediatamente applicabili in ambito fiscale le stesse disposizioni, in quanto valide da un punto di vista civile, alle quali l'art. 103-bis rimanda: il D.Lgs. 87/92.

Quindi delle due l'una: o si accoglie la tesi prospettata dall'Assonime e si applica l'art. 103-bis direttamente o si segue la tesi contraria la quale, non estendendo la disciplina fiscale degli enti creditizi e finanziari alle imprese industriali e mercantili, rende, per queste ultime,

## QUESITO

**OGGETTO:** Imposte dirette. Fusione di società francese controllante di una società italiana in altra società francese. Non applicabilità della ritenuta del 27% sui dividendi erogati dalla società italiana.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** DPR.600/73 art.27 e art.27-bis, commi 1, 2 e 3; DPR 917/86 art.96-bis; Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989 ratificata con legge 7 gennaio 1992, n.20.

Relativamente ad una operazione di fusione che ha interessato una società francese, controllante una società italiana, che è stata incorporata da un'altra società francese, si fa presente che:

- 1) la società francese detiene una partecipazione in una società italiana (spa) superiore al 25% dal 1995;
- 2) con effetto dal 31/12/1998 la controllante francese è stata incorporata da altra società francese con un'operazione di fusione.

Posto che l'art.27-bis, comma 3, del DPR 600/73 prevede la possibilità, su richiesta della società estera, di non applicare la ritenuta del 27% a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società italiana e che il medesimo articolo, al comma 1, prevede, tra i requisiti richiesti, la detenzione della partecipazione ininterrottamente da almeno un anno, si chiede di conoscere se la detenzione della partecipazione nella società italiana possa essere considerata ininterrottamente detenuta dal 1995 anche in capo all'incorporante.

## SOLUZIONE PROSPETTATA

- I dividendi percepiti da non residenti (non relativi a stabili organizzazioni) sono soggetti a ritenuta d'imposta del 27% (12,5% se relativi ad azioni di risparmio), stante il D.Lgs.21 novembre 1997, n.461 che, con decorrenza 1 luglio 1998, ha modificato l'art.27 del D.P.R. 600/1973. I non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sui medesimi dividendi, fino ad un massimo pari ai 4/9 della ritenuta subita in Italia (cioè sino ad un massimo del 12%).
- È fatta salva l'applicabilità di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni e l'esonero dalla ritenuta ai sensi dell'art.27-bis, comma 3 del D.P.R.600/1973, di attuazione della Direttiva CEE n.435/90 (c.d. Direttiva madre-figlia).

In proposito:

- I. la Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989 (ratificata con legge 7 gennaio 1992, n.20 e in vigore dall'1 maggio 1992), all'art.10 consente, a certe con-

dizioni, di ottenere l'erogazione di un importo commisurato al credito d'imposta spettante in Italia ai residenti (in base al combinato disposto dei paragrafi 2a, 2b e 4b del citato art.10);

- II. l'art.27-bis del D.P.R.600/1973, che disciplina le ipotesi di rimborso della ritenuta sui dividendi a soggetti non residenti e l'esonero dell'applicazione della ritenuta d'imposta di cui all'art.27 del D.P.R.600/1973, è stato oggetto di recente modifica normativa (legge 18 febbraio 1999, n.28).

Ciò premesso, data la fattispecie esposta, l'attuale formulazione dell'art.27-bis del D.P.R. 600/1973 pone, al comma 1, quali condizioni sostanziali (sia per il rimborso sia per l'esonero della ritenuta):

- una partecipazione diretta non inferiore al 25% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- la detenzione della partecipazione ininterrottamente da almeno un anno (requisito non più necessario al momento della delibera di distribuzione dei dividendi).

In presenza di tali condizioni, a richiesta della società madre non residente, la società figlia può non applicare la ritenuta di cui all'art.27, comma 3 del D.P.R.600/1973. In tal caso, la società non residente deve, ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, produrre una certificazione rilasciata dalle Autorità fiscali dello Stato di residenza attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.96-bis, comma 2 del Tuir nonché la documentazione circa la sussistenza delle condizioni in precedenza richiamate (entità della partecipazione e periodo di detenzione).

La società figlia erogatrice del dividendo deve acquisire tale documentazione (compresa la certificazione) unitamente alla richiesta della società madre e conservarla fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

Stante la natura giuridica dell'istituto della fusione che realizza una successione a titolo universale in capo all'incorporante, nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'incorporata, consentendo in tal modo alla prima di subingredire perfettamente nella titolarità dei diritti e degli obblighi già facenti capo alla seconda, l'ipotesi prospettata nel quesito sembra realizzare la previsione di detenzione della partecipazione ininterrottamente da almeno un anno sancita dall'art.27-bis più volte citato.

In senso conforme si è espressa l'Assonime con Circ. n.63/1994, nella quale si legge che l'incorporazione della società madre consente alla società incorporante di ereditare l'"anzianità" di possesso maturata dall'incorporata, semprechè quest'ultima sia in possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione come società madre.

## RISPOSTA

**OGGETTO: Imposte Dirette. Direttiva madre-figlia. Fusione di società francese controllante di una società italiana in altra società francese. Non applicabilità della ritenuta del 27% sui dividendi erogati dalla società italiana ai sensi dell'art.27-bis del D.P.R.600/1973.**

È stato chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito agli effetti connessi ad una operazione di fusione che ha interessato una società francese, controllante una società italiana, che è stata incorporata da un'altra società francese.

In particolare, è stato fatto presente che:

- 1) la società francese detiene una partecipazione in una società italiana (spa) superiore al 25% dal 1995;
- 2) con effetto dal 31/12/1998 la controllante francese è stata incorporata da altra società francese con un'operazione di fusione.

In particolare, posto che l'art.27-bis, comma 3, del DPR 600/73 prevede la possibilità, su richiesta della società estera, di non applicare la ritenuta del 27% a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società italiana e che il medesimo articolo, al comma 1, prevede, tra i requisiti richiesti, la detenzione della partecipazione ininterrottamente da almeno un anno, è stato chiesto di conoscere se la detenzione della partecipazione nella società italiana possa essere considerata ininterrottamente detenuta dal 1995 anche in capo all'incorporante.

La Direttiva del 23 luglio 1990 n.90/435/CEE (c.d. Direttiva madre-figlia) si propone di rimuovere il fenomeno della doppia tassazione economica e giuridica (o doppia tassazione internazionale come anche viene definita in dottrina) che spesso colpisce i flussi di dividendi tra le società madri e figlie di Stati diversi, discriminandole rispetto alle società madri e figlie residenti nello stesso Stato.

È stato pertanto introdotto un regime di favore che elimina, pressoché totalmente, la doppia tassazione internazionale per i dividendi distribuiti nell'ambito di gruppi di imprese residenti nei diversi Paesi membri dell'Unione Europea.

Tale regime è però riservato alle società che soddisfano i requisiti:

- soggettivi (una determinata forma giuridica espressamente richiamata dalla Direttiva con riferimento ad ogni Paese membro dell'Unione europea, la residenza in uno dei Paesi dell'Unione europea e l'assoggettamento all'imposta sulle società nello Stato di residenza)
- e oggettivi (partecipazione non inferiore a una certa soglia e detenzione ininterrotta della partecipazione per un periodo di tempo determinato).

In sostanza si vuole che il vincolo tra le società sia sufficientemente intenso e prolungato nel tempo da giustificare una limitazione della potestà impositiva dei singoli Stati membri.

Il Decreto Legislativo 6 marzo 1993, n.136, di attuazione della Direttiva n.90/435/CEE, ha introdotto nel nostro ordinamento l'art.96-bis del Tuir, che disciplina il trattamento fiscale per i dividendi in entrata corrisposti da società figlia non residente a società madre italiana, e l'art.27-bis del D.P.R. 600/1973 per i dividendi in uscita corrisposti da società figlia italiana a società madre non residente.

Relativamente ai requisiti oggettivi, la scelta del legislatore italiano è stata quella di richiedere, sia per l'art.96-bis che per l'art.27-bis, la partecipazione diretta della società madre non inferiore al 25% del capitale sociale della figlia e che tale partecipazione sia ininterrottamente detenuta da almeno un anno (modifica introdotta dall'art.15 della legge 18 febbraio 1999,

n.28). In presenza di tali condizioni, e relativamente ai dividendi in uscita, la società madre non residente può optare per il rimborso della ritenuta (di cui all'art.27, comma 3 del D.P.R. 600/73) oppure può richiedere che la società figlia non applichi tale ritenuta. In quest'ultimo caso, la società madre non residente deve produrre la certificazione e la documentazione richiamate dallo stesso articolo 27-bis, comma 3 del D.P.R. 600/1973, che devono essere acquisite dalla società figlia e conservate, insieme alla richiesta della società madre, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

In particolare, tra i requisiti oggettivi è espressamente previsto che il periodo di detenzione deve essere ininterrotto. La norma interna però (sia l'art.27-bis del D.P.R. 600/1973 che l'art.96-bis del Tuir) non menziona gli eventi interruttivi della detenzione, né la Direttiva prescrive alcunché in proposito, limitandosi a stabilire un periodo di ininterrotto possesso di due anni, peraltro derogabile dagli Stati membri (come appunto ha fatto l'Italia, che ha posto un limite annuale).

Inoltre, non è chiarito se il periodo di detenzione qualificata si interrompe, o meno, nei casi di fusione o di altre operazioni straordinarie che possono coinvolgere la società madre o la società figlia.

Al riguardo, si ritiene che occorre rifarsi alla legislazione civilistica e ai relativi principi di volta in volta applicabili a seconda dello Stato membro in cui si svolge l'operazione di fusione. Del resto, il riferimento alla disciplina giuridica del singolo Stato è previsto dalla stessa Direttiva madre figlia relativamente alla forma giuridica richiesta per le società che possono rientrare nel regime di favore della Direttiva.

Per cui se l'operazione di fusione avviene in Italia e coinvolge la società madre italiana, la successione a titolo universale della società incorporante nella situazione giuridico-patrimoniale della società incorporata non costituisce interruzione del periodo di detenzione: il periodo di detenzione maturato presso la società incorporata si aggiunge a quello maturato presso la società incorporante (che naturalmente abbia i requisiti richiesti per la qualificazione come società madre).

Nel nostro sistema infatti, anche se la dottrina più recente (LUPI, Diritto Tributario, Parte Speciale, Giuffrè Ed. 1998) considera la fusione come confluenza di soggetti prima ancora che di beni; la dottrina prevalente e la giurisprudenza, ritengono la fusione equiparabile ad una situazione corrispondente a quella di una successione a titolo universale. In questa ottica, quindi, l'incorporante subentra nella titolarità dei diritti (e degli obblighi) già facenti capo all'incorporata, e pertanto la società incorporante "eredita" l'anzianità di detenzione maturata presso l'incorporata.

Con riferimento alla fattispecie prospettata, l'operazione di fusione è avvenuta in Francia: per cui il periodo di detenzione maturato presso la società madre incorporata si aggiunge a quello maturato presso la società madre incorporante (o viene da questa "ereditato") senza alcuna interruzione, se la legislazione civilistica francese e i principi là vigenti in tema di fusioni disciplinano la fusione come successione a titolo universale. Diversamente, l'operazione di fusione interrompe il periodo di detenzione e presso la società madre incorporante inizia a decorrere un nuovo periodo.

Nella prima ipotesi, la certificazione di cui all'art.27-bis, comma 3 del D.P.R. 600/1973 deve riguardare sia la società madre incorporata sia la società madre incorporante e tra la documentazione che deve acquisire la società figlia è opportuno inserirvi quella attestante la disciplina della fusione come successione a titolo universale nel sistema giuridico francese.

## QUESITO

**OGGETTO: Imposte Dirette. Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Tassazione delle plusvalenze rinviate ai sensi del comma 4, dell'art. 54 del T.U.I.R.**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** DPR n. 917/1998, Art. 54, comma 4, e Art. 125, commi 1 e 2.

Si chiede il parere in merito alla sorte riservata alle quote di plusvalenze realizzate in precedenti periodi di imposta e rinviate ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.I.R., nell'ipotesi di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nella considerazione che sia corretto non imputare le residue quote di plusvalenza al periodo di imposta compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, si è posto il problema delle modalità attraverso le quali le predette quote possano essere recuperate a tassazione,

posto che il comma 2 dell'art. 125 del T.U.I.R. ha previsto che nella dichiarazione finale resa dal commissario liquidatore, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito esclusivamente dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

## SOLUZIONE PROSPETTATA

Nel caso di specie il patrimonio netto iniziale fiscalmente riconosciuto potrà essere diminuito degli imponibili in sospensione di imposta esistenti all'apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che gli stessi saranno ricondotti a tassazione nell'ipotesi in cui, in presenza di residuo attivo, questo risulterà superiore al patrimonio netto come sopra determinato.

## RISPOSTA

E' stato chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla tassabilità delle quote di plusvalenze realizzate in precedenti periodi di imposta e rinviate ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.I.R., nell'ipotesi di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nella considerazione che sia corretto non imputare le residue quote di plusvalenza al periodo di imposta compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, si è posto il problema delle modalità attraverso le quali le predette quote possano essere recuperate a tassazione, posto che il comma 2 dell'art. 125 del T.U.I.R. ha previsto che nella dichiarazione finale resa dal commissario liquidatore, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito esclusivamente dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

A parere della scrivente la soluzione della problematica prospettata va ricercata nell'attuale assetto normativo disciplinato dall'art. 125, commi 1 e 2, del T.U.I.R. nel quale sono state trasfuse, in larga parte, le disposizioni contenute nell'art. 73 del D.P.R. n. 597/73.

L'art. 125 del citato Testo Unico ha innanzitutto ribadito l'autonomia sia del periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, sia di quello intercorrente tra l'apertura e la chiusura del procedimento concorsuale.

Ha, inoltre, sancito, sul piano sostanziale, un principio di carattere innovativo secondo il quale, nella procedura concorsuale, vi è tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, soltanto e se, alla chiusura della procedura stessa, emerge un residuo attivo superiore al patrimonio netto dell'impresa riferito all'inizio del fallimento o della procedura coatta amministrativa.

Da tale premessa, discendono i seguenti corollari:

1) l'obbligo da parte del curatore o commissario liquidatore di presentare due dichiarazioni dei redditi:

la prima relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa

la seconda concernente il risultato finale della procedura concorsuale;

2) il reddito di impresa relativo al periodo preconcorsuale è determinato sulla base delle risultanze del bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore nel rispetto degli ordinari criteri previsti per la determinazione del reddito di impresa dal titolo I capo VI del T.U.I.R.;

3) il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, indipendentemente dalla durata stessa della procedura e anche se vi sia stato esercizio provvisorio, è costituito esclusivamente dalla differenza fra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

Ne discende che, mentre la metodologia del reddito afferente il periodo preconcorsuale comporta l'applicabilità degli ordinari criteri preordinati alla determinazione del reddito di impresa, quella riguardante la determinazione del risultato finale della procedura concorsuale se ne discosta totalmente, essendo finalizzata a far emergere componenti economiche effettive.

Quanto sopra induce a ritenere che le eventuali quote residue di plusvalenza, non potendo concorrere alla determinazione del risultato finale della procedura concorsuale, devono necessariamente essere rilevate nella dichiarazione del periodo preconcorsuale sulla base del bilancio redatto dal commissario liquidatore e ciò perché, venendo a configurarsi una sorta di cessazione dell'impresa, il reddito che ne deriva dovrà essere determinato comprendendo anche quelle quote di plusvalenza che avrebbero dovuto essere imputate agli esercizi successivi.

Ciò al fine di evitare salti di imposta che impedirebbero la tassazione di componenti positivi di reddito per i quali l'agevolazione prevista dal comma 4 dell'art. 54 del T.U.I.R. si trasformerebbe in totale esenzione.

Le considerazioni che precedono, ad avviso della scrivente, trovano un'implicita conferma nella circolare ministeriale n. 108/E, del 3 maggio 1996, con la quale il Ministero, in relazione all'ipotesi di liquidazione volontaria, ha precisato che il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è sempre determinato, anche per gli esercizi intermedi, in base ai criteri di cui al Titolo I Capo VI del T.U.I.R.; pertanto le quote di plusvalenza potranno essere imputate secondo le normali regole. Tuttavia, le quote che dovessero eventualmente residuare dovranno necessariamente concorrere alla formazione del reddito relativo all'ultimo esercizio in cui si chiude la fase di liquidazione.

Con ciò sembra potersi desumere che, nei casi di procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa, se il reddito del periodo concorsuale è determinato, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del T.U.I.R., in modo del tutto svincolato dall'ordinaria disciplina del reddito di impresa, le eventuali quote residue di plusvalenza dovranno necessariamente essere imputate al periodo di imposta preconcorsuale, che rappresenta il momento ultimo nel quale il reddito di impresa è determinato in base alla disciplina ordinaria.

applicabili in sede fiscale le disposizioni civilistiche contenute nel D.Lgs. 87/92, alle quali l'art. 103-bis rinvia.

A questo risultato porta l'applicazione di un principio cardine della disciplina del reddito d'impresa, assolutamente pacifico in dottrina, in base al quale dove le norme tributarie nulla dispongono trovano automatica applicazione, anche in sede fiscale, le disposizioni civilistiche, naturalmente a condizione che siano conformi alle norme generali sul reddito d'impresa (artt. 75 e 76 del T.U.I.R.).

Al fine di una corretta determinazione del trattamento contabile e fiscale, delle operazioni di "copertura" del rischio di cambio, è innanzitutto essenziale individuare i tratti caratteristici delle stesse per non confonderle con le operazioni poste in essere con finalità speculative.

Sintetizzando il disposto del D.Lgs. 87/92, dell'art. 103-bis del T.U.I.R. e di quanto previsto dai principi contabili dei dottori commercialisti, per poter qualificare un'operazione come di "copertura" (anziché come operazione speculativa) la stessa deve presentare un elevato grado di correlazione con la relativa operazione "coperta" e contestualmente deve rilevarsi l'effettiva volontà del soggetto che la pone in essere di voler limitare il proprio rischio di cambio.

Una volta individuate le caratteristiche dell'operazione di "copertura" occorre, in secondo luogo, individuare il corretto regime di rilevazione contabile e gli effetti economici connessi all'operazione: a tal fine è fondamentale osservare questa operazione in due differenti momenti che sono assolutamente distinti l'uno dall'altro.

Il primo momento è quello relativo alla rilevazione a conto economico degli effetti economici delle operazioni di "copertura", cioè dei proventi e degli oneri relativi alle operazioni stesse. Esistono, infatti, degli effetti economici che vengono chiamati differenziali dell'operazione dei quali è necessario individuare l'esatto regime contabile e fiscale.

Il secondo momento rilevante è quello relativo alle valutazioni di fine anno: in sede di chiusura dell'esercizio vi saranno delle posizioni in valuta aperte, e tra loro connesse, relative al debito/credito originario dell'operazione commerciale e all'operazione di "copertura" posta in essere.

Ovviamente, entrambe queste situazioni vanno osservate sia dal punto di vista contabile che da quello fiscale.

Per quanto attiene al primo momento valutativo, sotto il profilo contabile, gli effetti economici dell'operazione sono disciplinati dall'art. 13 del D.Lgs. 87/92, dal quale emerge che il provento

o onere connesso a un'operazione di "copertura" va trattato come interesse e deve quindi essere riconosciuto a conto economico *pro rata temporis*.

Quindi, come primo punto fermo, dal punto di vista contabile i proventi e gli oneri relativi all'operazione di "copertura", cioè il differenziale dell'operazione, vanno trattati come interessi.

In sede fiscale saranno perfettamente valide le operazioni contabili fatte in sede civile (come si è visto in precedenza), sia che si ritenga applicabile alle imprese in questione dell'art. 103-bis del T.U.I.R., che richiama le citate disposizioni civilistiche, sia nel caso contrario, purché l'operato sia compatibile con le disposizioni generali sulla quantificazione del reddito d'impresa (artt. 75 e 76 del T.U.I.R.) di cui si discuterà più avanti.

Con riferimento al secondo momento valutativo, da un punto di vista contabile, a fine anno, risulterà il debito nei confronti del fornitore straniero e la posizione aperta nei confronti della controparte relativa all'operazione di "copertura" del rischio di cambio.

Sotto il profilo civilistico l'art. 15 del D.Lgs. 87/92 deroga al principio generale della separatezza delle valutazioni: come è noto, in sede di formazione del bilancio non è possibile compensare poste tra loro complementari; ogni partita, infatti, deve essere separatamente considerata. Il predetto art. 15 del D.Lgs. 87/92, derogando, stabilisce che in presenza di partite tra loro connesse (come, per l'appunto, quelle relative ad un'operazione di "copertura" e all'operazione "coperta") occorre valutarle in modo coerente.

Il legislatore ha introdotto questa disposizione senza nulla specificare sul significato dei termini utilizzati. Diviene, quindi, necessario stabilire il significato della nozione "valutazione coerente".

Valutare in modo coerente la partita immunizzata e il contratto di "copertura" significa, a mio avviso, che deve essere usato lo stesso tasso di cambio sia per valutare il debito sia per valutare la quantità di valuta espressa nel contratto per la "copertura" del rischio di cambio.

Se ad esempio, si ha un debito di 1000 dollari, il cambio di fine anno è di 1520 lire, ed è stata effettuata un'operazione di "copertura" simmetrica per 1000 dollari, allora dovrà essere valutata a 1520 lire sia l'operazione originaria sia la valuta stessa del contratto di "copertura".

Dal punto di vista civilistico, pertanto, si deve applicare questo principio della coerenza delle valutazioni, il che, sintetizzando, significa utilizzare lo stesso tasso di cambio sia per l'attività "coperta" che per l'operazione di "copertura".

Le disposizioni fiscali, peraltro, sono

assolutamente sovrapponibili alle disposizioni civilistiche. Le valutazioni inerenti ai rischi di cambio alla data di chiusura del periodo di imposta sono disciplinate dall'art. 72 del T.U.I.R. (accantonamento al fondo rischi di cambio), e dall'art. 76, comma 2 del T.U.I.R..

Il predetto art. 72 del T.U.I.R. stabilisce che non si deve tenere conto delle operazioni "coperte" dal rischio di cambio in sede di calcolo della quantificazione della quota stanziabile al fondo oscillazioni cambi: ciò risulta ovvio in quanto in questo caso non si ha rischio di cambio.

La seconda norma prevista dal T.U.I.R. si sposa perfettamente con quanto finora asserito in quanto prevede la possibilità di valutare tutti i debiti e tutti i crediti con il cambio di fine anno, con la precisazione che ciò (ai fini fiscali) è ammissibile solo nell'ipotesi in cui siano valutate in modo coerente (coerenza mutuata dalla legislazione civile) le partite relative all'operazione di "copertura" e all'operazione "coperta".

I delineati criteri contabili e fiscali, con riferimento ai due momenti valutativi in precedenza indicati, concludendo, andranno infine applicati alle singole operazioni di "copertura" dei rischi su cambi, ossia alla compravendita di valuta a termine, alle operazioni di *swap*, di *future* e di *option* adattandoli alle caratteristiche proprie delle predette operazioni.

## 1. Compravendita valuta a termine

Questa operazione consiste nel negoziare un certo importo di valuta da consegnare ad una data predeterminata fissando il tasso di cambio nel momento della stipula del contratto (di "copertura") stesso.

I contratti di "copertura" vengono stipulati con termini contestuali, ma contrari, a quelli relativi alla transazione commerciale contrapponendo un costo ad un ricavo, un debito ad un credito, in modo che a un'eventuale variazione di valore in un senso di qualche partita sia sempre e necessariamente contrapposta una variazione in senso opposto di un'altra partita.

Si può fare l'esempio di un contratto di compravendita a termine di valuta stipulato contestualmente, quindi con tutte le caratteristiche dell'operazione di "copertura", con un'operazione commerciale sottostante.

I termini rilevanti ai nostri fini sono: data dell'operazione di importazione-esportazione 30 settembre 1998; importo 1000 dollari; cambio spot (ossia cambio a pronti corrente, il cambio del giorno) alla data dell'operazione 1500 lire scadenza 31 marzo 1999. Lo stesso

giorno, 30 settembre 1998, l'operatore stipula il seguente contratto di "copertura": prevede di comprare a termine 1000 dollari con scadenza 31 marzo 1999; il cambio a termine pattuito contrattualmente è di 1600 lire. Al 31 dicembre 1998 si ipotizza un cambio di 1570.

Si avranno, pertanto, tre cambi: cambio spot della data dell'operazione, cambio a termine contrattuale, cambio spot al 31 dicembre.

Il primo momento di osservazione di questa operazione consiste nell'individuazione del differenziale dell'operazione (ossia l'onere od il provento ad essa connesso) che, una volta determinato, andrà imputato a conto economico applicando il principio del *pro rata temporis*.

Il differenziale è dato dalla differenza tra il cambio spot alla data dell'operazione commerciale (ossia 1500 lire) e il cambio a termine relativo all'operazione di "copertura" (ossia 1600 lire) moltiplicato per l'importo espresso in valuta.

L'operazione, quindi, costa 100.000 lire che andranno ripartite *pro rata temporis* sulla durata del contratto: i giorni di durata del contratto sono 182; i giorni di competenza dal 30 settembre al 31 dicembre sono 92; il differenziale di competenza per l'esercizio 1998 è pari a 50.550 ( $100.000 \times 92 / 182$ ); la parte residuale sarà di competenza dell'esercizio successivo.

Come in precedenza illustrato, il secondo aspetto da prendere in considerazione è quello della valutazione dell'operazione a fine anno: al 31 dicembre 1998 le posizioni aperte saranno il debito verso il fornitore per 1000 dollari e l'impegno preso con la controparte nell'operazione di "copertura" di acquistare 1000 dollari al 31 marzo successivo al tasso di cambio fissato contrattualmente.

In applicazione del principio della coerenza nelle valutazioni dovrà essere valutata la posta di debito; dovrà quindi essere rivalutata la passività "coperta" e adeguata l'attività di "copertura" sulla base del cambio di fine anno (ossia il cambio spot al 31 dicembre, pari a 1570 lire).

In questo modo, il - 70 della passività "coperta" e il + 70 di credito per la valuta si annulleranno e si manifesterà l'effetto voluto, di andare a distribuire le 100.000 lire, il costo del credito di assicurazione del rischio di cambio, sui due esercizi in funzione del principio del *pro rata*.

## 2. Currency swap

Queste operazioni vengono nella pratica suddivise, non tenendo conto delle numerose varianti, in due categorie: *currency swaps* semplici e *domestic currency swaps*. Essendo queste due classi

di operazioni diverse fra loro si rende necessaria un'analisi separata delle due fattispecie.

### 2.1 Currency swap semplice

Il currency swap semplice non è altro che la combinazione di due operazioni in valuta aventi segno opposto, una a pronti e una a termine, fatte nella medesima valuta nei confronti della medesima controparte. Si ha, quindi, acquisto a pronti di valuta con vendita a termine di valuta.

Per la parte relativa alla negoziazione a termine stipulata valgono le medesime regole in precedenza espone con riferimento ai contratti di compravendita di valuta a termine.

Anche in questa circostanza, infatti, dovrà essere determinato il differenziale da individuare nello scarto tra cambio spot alla data del contratto dell'operazione di cambio a pronti e cambio contrattuale a termine. Tale dato andrà, poi, ripartito per competenza in applicazione del principio del *pro rata temporis*. Analogamente a quanto avviene per la compravendita di valuta a termine, a fine anno andranno applicate le regole della coerenza valutativa con conseguente "annullamento di posizione".

Per le operazioni finora analizzate diviene necessario valutare se le "regole di comportamento" delineate in sede civilistica possono trovare applicazione anche in sede fiscale nella determinazione del reddito d'impresa: a mio avviso in sede di dichiarazione dei redditi non deve essere effettuata alcuna variazione poiché tutte le "procedure" innanzi descritte (imputazione del differenziale *pro rata temporis*, valutazione coerente) trovano precisa rispondenza nella normativa fiscale. Tutte queste operazioni, così come impostate in sede civile, assumono quindi valenza anche in sede fiscale.

### 2.2 Domestic currency swap

Queste operazioni hanno una configurazione diversa rispetto a quella delle operazioni *swaps* esaminate in precedenza in quanto il differenziale dei contratti di "copertura" non è dato dalla sola differenza tra cambio spot alla data del contratto e il cambio a termine contrattualmente previsto, ma è costituito anche dalla differenza che si verificherà tra cambio a termine contrattuale e cambio a termine effettivo, la quale, ovviamente, è sconosciuta al momento della stipulazione del contratto.

L'operazione è analoga alle precedenti: importazione in data 30 settembre per 1000 dollari; cambio spot alla data

dell'operazione 1500 lire; scadenza del debito 31 marzo. Operazione contestuale di "copertura" del rischio di cambio: il cambio a termine contrattuale è 1600 lire; se il cambio a termine effettivo è pari a 1610 lire, ciò inciderà nella quantificazione del differenziale. Il cambio al 31 dicembre 1998 è pari a 1570 lire.

Sarà pertanto possibile rilevare tra cambio spot e cambio a termine contrattuale pari a 100.000 lire la parte di differenziale analizzato finora che, per i 92 giorni di competenza (su 182), sarà pari a 50.550 lire. La restante parte, quella relativa alla differenza tra cambio a termine contrattuale e cambio a termine effettivo, sarà conosciuta solo al momento della scadenza del contratto (comunque sconosciuta al 31 dicembre), quindi se nel momento della redazione del bilancio il contratto non è ancora scaduto sarà necessario provvedere ad una stima della stessa, per la relativa imputazione a conto economico.

In sede civilistica, infatti, devono essere stimati tutti i dati a disposizione al momento della redazione del bilancio, il che significa alternativamente o che viene individuato con certezza il dato oppure che si deve procedere ad una stima condotta in ottemperanza ai principi di prudenza e competenza.

Ne emerge che, considerando la data di redazione del bilancio successiva alla scadenza del contratto (ad esempio aprile), in relazione alla differenza tra cambio a termine contrattuale (ossia 1600 lire) e cambio effettivo (ossia 1610 lire) emerge un ulteriore differenziale dell'operazione pari a 10.000 lire ( $10 \times 1000$ ) che andranno ripartite come interessi sulla durata dell'operazione: ciò comporta che l'operazione avrà un ulteriore differenziale di competenza pari a 5055 lire ( $10.000 \times 92 / 182$ ).

Civilisticamente, quindi, l'operazione registrerà un differenziale complessivo di 110.000 lire di cui 55.605 lire di competenza dell'esercizio in chiusura.

Nella determinazione del reddito d'impresa, invece, stando alle interpretazioni fornite dall'amministrazione finanziaria in merito all'applicazione dell'art. 75 T.U.I.R., si deve ritenere che a chiusura del periodo di imposta l'ulteriore differenziale di 10.000 lire non era oggettivamente determinabile.

Tale incertezza, tuttavia, si ripercuote sull'intero importo del differenziale rendendo il componente economico di competenza dell'esercizio successivo. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata una variazione in aumento, con conseguente riconoscimento del costo nel periodo d'imposta successivo. Si avrà, quindi, una variazione in aumento nel primo an-

no della parte del differenziale imputata all'esercizio in chiusura (55.605 lire) ed una successiva variazione in diminuzione di uguale importo nell'anno seguente.

Per la valutazione della posizione al 31 dicembre vale, invece, la medesima regola in precedenza esposta per le operazioni di compravendita a termine di valuta.

### 3. Currency future

Le medesime considerazioni innanzi proposte devono essere fatte anche con riferimento alle operazioni di *currency futures*. I *currency futures* costituiscono prodotti derivati il cui valore è dato dal valore dell'attività sottostante che cambia giorno per giorno dando luogo a variazioni, che vengono rilevate quotidianamente, denominate margini giornalieri. In queste operazioni il differenziale dell'operazione è dato dalla somma dei margini giornalieri che, ovviamente, sarà conoscibile solo al termine del contratto.

Ne consegue che, in questa situazione, a fine esercizio sarà possibile conoscere con certezza solo le variazioni dei margini giornalieri intervenuti dalla data di stipula del contratto di "copertura" al 31 dicembre. Le variazioni intervenute dal 31 dicembre in poi sono ignote e quindi, di conseguenza, si avrà una fattispecie analoga a quella in precedenza descritta con conseguente recupero a tassazione dell'importo del differenziale imputato in sede di bilancio all'esercizio in chiusura, in quanto non risultano soddisfatti i criteri di competenza fiscale dettati dall'art. 75 del T.U.I.R..

### 4. Currency option

Attraverso la stipulazione di questi contratti l'acquirente può comprare, contro il pagamento di un corrispettivo detto premio, il diritto di acquistare (opzione *call*) o di vendere (opzione *put*) una determinata quantità di valuta ad una data futura ad un prezzo prefissato, detto *strike price*.

Anche per le suddette procedure di "copertura" del rischio di cambio deve essere individuato il differenziale dell'operazione relativo ai proventi e agli oneri che da essa scaturiscono.

Elementi essenziali per la corretta rilevazione contabile di un contratto *option* sono: il prezzo a pronti; il prezzo spot alla data di stipula del contratto di "copertura"; il premio pagato; il cambio a termine (lo *strike price* previsto contrattualmente).

In un'ipotesi di *put option*, ad esempio, si può supporre un cambio spot alla data di stipula del contratto pari a 1.500 lire, un cambio spot contrattuale (conten-

tuale all'operazione) equivalente a 1.500 lire, uno *strike price* (ossia il prezzo al quale si è acquisito il diritto a vendere la valuta di 1.550 lire) ed un premio corrispondente a 70 lire. Il differenziale da distribuire sulla base del principio del *pro rata temporis*, sulla durata del contratto, sarà determinato in primo luogo dalla differenza tra lo *strike price* e il cambio spot contrattuale (quindi 1.550 - 1.500 lire), a tale differenza positiva (50 lire), originata dal fatto che si è venduto ad un prezzo maggiore rispetto alla quotazione del giorno, deve, poi, essere sottratto il premio corrisposto per comprare l'opzione (pari a 70 lire): il differenziale complessivo è costituito da un costo di 20 lire che deve essere ripartito *pro rata temporis* sulla base della durata del contratto.

In relazione alla procedura da adottare al 31 dicembre per le valutazioni valgono le stesse regole viste in precedenza.

In sede fiscale, infine, non deve essere effettuata alcuna variazione in diminuzione in quanto i dati utilizzati ai fini civilistici presentano il requisito della certezza e, pertanto, il comportamento adottato in sede civile assume valenza anche in sede fiscale.

Giova, infine, sottolineare il fatto che le considerazioni innanzi svolte assumono rilievo esclusivamente se l'acquisto dell'opzione viene effettuato con finalità di "copertura"; l'eventuale finalità speculativa dell'operazione, infatti, muterebbe radicalmente tale costrutto.

### COMMENTO

Con l'intervento effettuato nel Convegno di Bologna tenutosi il 24 novembre 1998 innanzi riportato, il nostro stimatissimo collega Settimio Desideri, dottore commercialista in Torino e componente del comitato scientifico della nostra Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, ha proposto una sua ipotesi di soluzione all'annoso problema della rilevazione contabile e della concorrenza alla determinazione del reddito d'impresa delle operazioni di "copertura" dei rischi su cambi, più comunemente note come compravendite di valuta a termine, swaps, futures e options.

Il Dott. Desideri rilevando la perdurante situazione di vuoto normativo, cercava di dare una soluzione pratica a quelli che erano i dubbi degli operatori, affrontando una tematica che solo ora sembra poter trovare soluzione definitiva. E' prevista, infatti, nel disegno di legge del collegato alla finanziaria di prossima approvazione, una norma che dovrebbe estendere la disciplina di cui all'art. 103-bis del T.U.I.R. anche alle imprese industriali e commerciali<sup>1</sup>.

In particolare il Dott. Desideri, evidenziata l'assenza di pronunce giurisprudenziali e i contrasti dottrinali sul merito, sosteneva che nella rilevazione contabile delle operazioni di "copertura" dei rischi su cambio per le imprese industriali e mercantili, andassero applicate, stante la valenza dei comuni principi civilistici, le specifiche regole di redazione del bilancio formulate, con riferimento alle banche e agli enti creditizi, dal D.Lgs. 87/92.

Per quanto attiene agli aspetti fiscali dei risultati derivanti dalle operazioni di "copertura" in esame, considerando che anche in questo contesto la normativa posta dall'art. 103-bis del T.U.I.R. si riferisce esclusivamente agli enti creditizi e bancari, il Dott. Desideri, sosteneva che, posto che dal contenuto dell'articolo in esame emerge una prevalenza dell'oggetto (contratto di "copertura") rispetto al soggetto titolare dei predetti rapporti (banche ed enti creditizi), e che, anche aderendo ad un'interpretazione restrittiva di tipo soggettivo della norma l'assenza di una disposizione tributaria specifica rende applicabile i principi civilistici - che per quanto illustrato configurano come validamente applicabili per le imprese industriali e mercantili le previsioni poste per le banche e gli enti creditizi - l'articolo in questione aveva valenza anche per le imprese industriali e mercantili.

Il Dott. Desideri, pertanto, individuava con certezza le norme cui fare riferimento per poter correttamente inserire in bilancio e valutare fiscalmente le risultanze delle operazioni di "copertura" dei rischi di cambio.

Ciò che emerge con chiarezza dall'intervento del Dott. Desideri, è la sua capacità, stante la totale assenza di una disciplina particolare, di formulare una propria teoria esclusivamente su base interpretativa per un ambito estremamente complesso come quello in esame.

Abbiamo, quindi, voluto riproporre l'argomento con l'esclusivo fine di ricordare la persona, distintasi non solo per le note capacità professionali, ma anche per il personale tratto umano, aspetti entrambi di cui va reso omaggio alla memoria.

Francesca Buscaroli  
Fondazione dei Dottori Commercialisti  
di Bologna

<sup>1</sup> Cfr: circolare Assonime 10 marzo 1994, n. 42.

<sup>2</sup> Leo-Riccomagno, *La determinazione del reddito d'impresa*, Bologna 1994.

<sup>3</sup> L. Palmerini, *Parte dal Fisco la stagione dei collegati*, il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2000.

# “REVOCO O NON REVOCO?... QUESTO È IL PROBLEMA...”

a cura di MAURA PALADINI - DOTTORE COMMERCIALISTA

L'ANGOLO DEL TRIBUNALE

Questo forse è quanto avrebbe detto Amleto nella sua veste di Curatore fallimentare con la copia di un estratto conto fra le mani anziché un teschio...? Naturalmente sto scherzando, ma è molto frequente che un Curatore, compresa la sottoscritta, si sia trovato a dover affrontare il problema della revocabilità o meno di una certa somma e nella necessità di poter fornire adeguate prove atte al successo di tale azione.

L'argomento specifico che tratterò in questo articolo è la “REVOCATORIA FALLIMENTARE” nei confronti degli istituti di credito che è ancora oggi caratterizzata da ampia diatriba, con tesi a volte contrastanti, accompagnate però da una certezza sancita dalla Corte Costituzionale: “sono revocabili tutti i versamenti effettuati su conti scoperti, cosiddetti fuori fido, con riferimento al saldo disponibile”.

Fine primario della revocatoria fallimentare è ricondurre nella massa quanto uscito dal patrimonio del fallito, ed è regolata dall'art. 67 della Legge Fallimentare che prevede diverse ipotesi. La più diffusa è senz'altro quella prevista al secondo comma, riferita ai pagamenti effettuati con “intento solutorio” nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento, a condizione che venga provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto destinatario dell'azione.

## LA REVOCATORIA NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

È opportuno, prima di procedere al calcolo delle somme revocabili, analizzare tre aspetti di primaria importanza che possono determinare o meno il successo della revocatoria, e cioè:

1) dimostrare che la banca conosceva, nel momento in cui ha ricevuto le somme revocabili, lo stato di insolvenza del suo cliente successivamente fallito;

2) il pagamento deve essere effettuato nell'anno sospetto;

3) il pagamento deve avere la natura di “pagamento di debito liquido ed esigibile”, ovvero con intento solutorio.

È evidente che la revocatoria nei confronti delle banche richiede un occhio più attento ed una maggiore prudenza da parte del Curatore se non altro perché non si può considerare l'istituto di credito alla stregua di un qualsiasi altro fornitor

tore del fallito essendo la sua funzione diversa e per il fatto che il Curatore non deve “partire in quarta” con il presupposto che tutti gli accrediti siano finalizzati a depauperare il patrimonio del fallito.

Il Curatore, ai fini di un'analisi e di una valutazione attenta delle somme revocabili, si troverà in primo luogo nella necessità di reperire una documentazione bancaria adeguata (estratti conto, distinte, aperture di fido, presentazione effetti ecc...) e, qualora non l'abbia già acquisita, fa “gentile” richiesta all'Istituto di Credito che spesso altrettanto “gentilmente” non risponde o comunque si definisce contraria all'invio di quanto richiesto sostenendo che il Curatore non è legittimato a ricevere i documenti personali del fallito.

Un tempo si riteneva sufficiente un provvedimento del Giudice Delegato, ex Art. 25 L.F. che ordinava alla banca la consegna dei documenti; oggi non più, tanto è vero che, in casi estremi, il problema viene risolto con il provvedimento d'urgenza ex Art. 700 C.P.C.. Posso comunque dire che nella mia esperienza personale, non sono arrivata a tanto, ma ho semplicemente “approfittato” dell'insinuazione al passivo della banca esaminando la documentazione in tale sede, oppure richiedendo, nei termini della verifica, il deposito di quella mancante o incompleta (che guarda caso coincideva con quella che mi serviva). In questo caso ho notato che le banche non dicono facilmente di no soprattutto perché la richiesta del Curatore è strettamente legata alla loro istanza di ammissione al passivo in tal modo completa.

## LA CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

La cosiddetta “*scientia decoctionis*” è un requisito estremamente importante ai fini della revocatoria ex art 67 L.F. 2° comma. Occorre cioè dimostrare che colui che ha ricevuto il pagamento era a conoscenza della situazione di insolvenza in cui si trovava il suo debitore.

L'onere della prova è a carico del Curatore che negli anni è stato sempre più agevolato dagli interventi della Corte di Cassazione che ne ha attenuato il suo rigore ed ha più volte dato rilevanza di prova “a elementi indiziari attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria pruden-

za e avvedutezza”, sempre che detti elementi “per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza siano tali da far presumere l'effettiva *scientia decoctionis* da parte del creditore”, “salvo in ogni caso, che, in contrasto con tali presunzioni, il terzo provi la *inscientia decoctionis*”.

Alla luce di quanto esposto, possiamo indicare fra gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione della conoscibilità dello stato di insolvenza da parte delle banche i seguenti:

- 1 - dati di bilancio
- 2 - indicatori oggettivi (fatti e notizie)
- 3 - modalità operative di conto corrente

## 1 - I DATI DI BILANCIO

È bene innanzitutto che un Curatore non si illuda che di fronte ad un bilancio chiuso in perdita abbia già in buona parte dimostrato lo stato di insolvenza. Il risultato negativo infatti non è di per sé sintomo di uno stato di sofferenza della ditta debitrice, anche se conseguito in più esercizi. D'altro canto, in passato, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che circostanza idonea a dimostrare l'intervenuto stato di insolvenza è in primis il venir meno delle condizioni di liquidità, nel presente, con la sentenza n. 778 del 25.01.1997, ha precisato che prova della conoscenza dello stato di insolvenza della banca era anche il fatto che la stessa conoscesse i due ultimi bilanci della società dai quali risultava una pesante perdita, una rilevante illiquidità e l'iscrizione a bilancio di voci poco credibili come un saldo di cassa di oltre 237 milioni.

Nella prassi, le banche che hanno concesso un fido rinnovano ogni anno la richiesta di presentazione del bilancio e relativa dichiarazione dei redditi da confrontare. È evidente che il bilancio per la banca è fonte di informazione primaria per vagliare la situazione del cliente e, attraverso l'analisi di bilancio e il calcolo dei relativi indici, per valutare la sua situazione debitoria e di liquidità. La banca, legge il bilancio, lo analizza attraverso gli indici, e pertanto quando da una lettura del documento, il Curatore rileva alcuni indizi inequivocabili come ad esempio un aumento dei crediti in maniera spropositata rispetto all'incremento del fatturato, la rivalutazione di poste attive illegittime, un incremento spropositato delle rimanenze, accantonamenti e ammortamenti ridotti, o la ca-

pitalizzazione di costi ad utilità non pluriennale, non si può pensare che una banca, che sicuramente ha a disposizione strumenti più "sofisticati", non si sia accorta di nulla, né la stessa lo può sostenere; lo conferma in un certo senso anche il Tribunale di Torino in una sentenza del 1995 quando afferma: "Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare il bilancio della società fallita può essere utilizzato come elemento di prova della *scientia decoctionis*, ma è necessario che il dato dell'insolvenza possa desumersi in modo chiaro e inequivocabile sia in relazione alla forma, sia al contenuto delle annotazioni".

## 2 - FATTI E NOTIZIE COME INDICATORI OGGETTIVI

Al di là dei dati di bilancio, vi sono situazioni che la banca può conoscere grazie allo stretto rapporto che la lega con l'attività imprenditoriale, e che possono essere in alcuni casi considerate come "elementi oggettivamente" rilevanti ai fini dell'azione revocatoria. Ad esempio il mancato deposito del bilancio d'esercizio, la convocazione dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2447 C.C. e le modalità adottate per la copertura della perdita, la comunicazione di proposte per un concordato stragiudiziale, la presenza di decreti ingiuntivi, atti di precetto, la pendenza di azioni esecutive immobiliare, trascrizioni di pignoramenti, di sequestri conservativi e così via; sono tutti fatti che scaturiscono da atti soggetti a forme di pubblicità obbligatorie, che la banca con i propri strumenti di informazione estesi a livello nazionale, può conoscere "con l'ordinaria diligenza", come del resto qualunque altro creditore.

Non bisogna inoltre dimenticare altre fonti di informazione sia locale che nazionale, dalle quali può emergere lo stato di crisi di un'impresa; ad esempio uno sciopero del personale contro il ritardato pagamento degli stipendi, oppure sempre in relazione ai dipendenti, noi Curatori possiamo verificare il venir meno della regolarità degli accrediti diretti delle retribuzioni mensili, o una modifica degli ordini di addebito mensili che comportano rateizzazioni o revocche del pagamento degli stipendi.

Sempre in riferimento alle operazioni di conto corrente, di frequente viene utilizzato l'addebito continuativo in conto per il pagamento ad esempio di affitti, di mutui, leasing ecc... Indicatore di una situazione di difficoltà (sempre e comunque da valutare attentamente) è il pagamento in ritardo di tali rate, che viene riscontrato immediatamente dall'istituto di credito presso il quale sono appoggiate gli addebiti che ha quindi per primo

"sentore di crisi".

## 3 - MODALITÀ OPERATIVE DI CONTO CORRENTE

Con un'attenta analisi delle movimentazioni e dell'utilizzo del conto corrente, si possono desumere altri elementi di prova di conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca. Prassi comune degli istituti di credito è creare una diversificazione nella tipologia di clientela e di conseguenza diversificare le condizioni applicate al soggetto; pertanto se i tassi applicati sono vicinissimi al top rate e la commissione di massimo scoperto è al massimo, generalmente il cliente non ha potere contrattuale dovuto alla poca solidità patrimoniale ispirata alla banca. Se le condizioni sono più favorevoli allora il soggetto è un "buon" cliente, oppure è coperto da garanzie reali proprie o di terzi. Analizzando le operazioni di conto corrente, dal comportamento della banca e dalle limitazioni imposte all'uso della disponibilità finanziaria del cliente, si possono individuare elementi indicatori della conoscenza dello stato di insolvenza quali:

- 1 il rientro destinato a ridurre il passivo di conto corrente che comporta altresì una riduzione delle operazioni passive (solo versamenti e nessun prelevamento);
- 2 il cliente non emette più assegni e non fa più prelevamenti tramite bancomat o carta di credito, anche in presenza di fido;
- 3 gli assegni emessi devono essere seguiti da contestuale versamento di somme a copertura;
- 4 viene tolto l'addebito continuativo di rate a scadenza periodica;
- 5 incremento di insoluti su effetti anticipati salvo buon fine;
- 6 ritiro di effetti o assegni per non aggravare il saldo passivo;
- 7 vengono versati sul conto numerosi assegni proprio emessi su altre banche;
- 8 non vengono più effettuate operazioni di sconto o anticipazione salvo buon fine nonostante la capienza del cassetto;
- 9 presenta di assegni post-datati;
- 10 concessione di crediti finalizzate alla copertura o riduzione dell'esposizione passiva.
- 11 organizzazione del "rientro" da parte della banca.

Una volta raccolti tutti gli elementi, collegati tra loro in modo che possano costituire la dimostrazione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca, sarà la stessa a doversi attivare

per fornire la prova contraria.

## LA REVOCABILITÀ DELLE RIMESSE BANCARIE

La revocabilità delle rimesse di conto corrente, si fonda oltre che sulla conoscenza dello stato di insolvenza, su due principi basilari:

a) nel momento in cui viene effettuata una rimessa, il conto corrente deve presentare un saldo SCOPERTO, ovvero:

- un saldo a debito eccedente il fido concesso;
- oppure
- un saldo a debito in assenza di fido (conto in "rosso" o PASSIVO).

b) la verifica della situazione di scoperto deve essere effettuata con riferimento al saldo disponibile.

Viene così ribadito che hanno natura solutoria, e quindi sono revocabili soltanto "le rimesse effettuate su un conto corrente scoperto" e sono altresì revocabili quei "versamenti che, con accertamento ex post risultano aver concretamente e definitivamente concorso a ridurre il debito sorto a carico del cliente verso la banca in conseguenza dell'utilizzazione del fido", quindi tutti i versamenti nella misura in cui sono stati utilizzati per coprire un saldo "scoperto".

Operativamente parlando, il Curatore potrebbe facilitare il suo compito, insegnando "ex novo" le operazioni di conto corrente in un proprio data base determinando di volta in volta il saldo disponibile e lo scoperto per ogni operazione, quantificandone la cifra revocabile. Terrà quindi presente che il SALDO è quello di chiusura del giorno precedente a quello in esame, ed è il saldo effettivo al momento dell'operazione, lo SCOPERTO è la differenza tra il saldo precedente e il fido di cassa accordato alla ditta fallita, la CIFRA REVOCABILE è il versamento utilizzato per integrare lo scoperto.

Ad esempio:

Supponiamo che alla ditta fallita il 21.03.1998 sia stato accordato un fido di L. 50.000.000=.

L'estratto conto evidenzia le seguenti operazioni:

- 10.03 Saldo a debito pari a L. 56.000.000
- 12.03 Prelevamento di L. 15.000.000=
- 15.03 Versamento di L. 6.000.000=
- 17.03 Versamento di L. 3.000.000=
- 18.03 Prelevamento di L. 30.000.000=
- 19.03 Versamento di L. 80.000.000=
- 20.03 Versamento di L. 10.000.000=

A questo punto evidenzieremo la seguente situazione:

| DATA  | PRELEVAMENTI | VERSAMENTI | SALDO DISPONIBILE |
|-------|--------------|------------|-------------------|
| 10.03 |              |            | -56.000.000       |
| 12.03 | 15.000.000   |            | -71.000.000       |
| 15.03 |              | 6.000.000  | -65.000.000       |
| 17.03 |              | 3.000.000  | -62.000.000       |
| 18.03 | 30.000.000   |            | -92.000.000       |
| 19.03 |              | 80.000.000 | -12.000.000       |
| 20.03 |              | 10.000.000 | -2.000.000        |

che verrà rielaborata nel seguente schema:

| DATA     | SALDO DISPONIBILE | SCOPERTO   | VERSAMENTO | CIFRA REVOCABILE |
|----------|-------------------|------------|------------|------------------|
| 15.03.98 | -71.000.000       | 21.000.000 | 6.000.000  | 6.000.000        |
| 17.03.98 | -65.000.000       | 15.000.000 | 3.000.000  | 3.000.000        |
| 19.03.98 | -92.000.000       | 42.000.000 | 60.000.000 | 42.000.000       |
| 20.03.98 | -38.000.000       | 0          | 10.000.000 | 0                |

A posteriori occorrerà poi determinare i versamenti che costituiscono rientro definitivo, oggetto anch'essi di revocatoria. È evidente che in un rapporto non affidato, lo scoperto è semplicemente il saldo passivo del conto; qualora invece il conto sia affidato, è bene verificare l'esistenza e l'entità di tale fido. Non è raro che una volta concesso il fido, questo venga ampliato o ridotto; sarà la banca, in caso di contestazioni con la curatela, a dover provare l'ammontare esatto del credito accordato con un documento avente data certa anteriore al fallimento.

Infine, per concludere la presente analisi, vorrei fornire alcune indicazioni generiche in merito alla scelta della data (contabile o valuta) cui riferire la disponibilità del saldo, rimandandovi al seguente schema:

| OPERAZIONI A CREDITO                 |                | OPERAZIONI A DEBITO |  |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|
| VERSAMENTI IN CONTANTI<br>O SIMILARI | DATA CONTABILE |                     |  |
| VERSAMENTI IN TITOLI                 | DATA VALUTA    |                     |  |
| PRELEVAMENTI                         |                | DATA CONTABILE      |  |

dove i versamenti in contanti o similari comprendono il contante, gli assegni circolari, bonifici, assegni bancari tratti sulla stessa banca; i versamenti a mezzo titoli comprendono gli assegni di banche diverse, lo sconto di effetti, anticipazioni salvo buon fine. Le registrazioni a debito hanno come riferimento sempre la data contabile perché la concreta realizzazione dell'operazione avviene, per banca, in tale data.

## EURO E CAPITALE SOCIALE

a cura della COMMISSIONE EUROMONETA

Dal 1° gennaio 1999 le società possono ridenominare il proprio capitale sociale in euro e quelle di nuova costituzione possono essere costituite con il capitale sociale espresso in euro; dal 1° gennaio 2002 tale facoltà diventerà un obbligo.

Il Governo ha disciplinato, in attuazione della legge 17 dicembre 1997 n. 433, tale materia con il decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, integrato e corretto recentemente dal decreto legi-

slativo 15 giugno 1999 n. 206; in data 23 dicembre 1998 il Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare n. 291 fornendo chiarimenti sul tema con riferimento agli aspetti di carattere fiscale.

### CAPITALE SOCIALE MINIMO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE

Per adeguare il capitale sociale alla

nuova normativa monetaria, il legislatore italiano ha modificato le norme del Codice Civile con decorrenza 1 gennaio 2002 secondo quanto sotto esposto:

le società per azioni e in accomandita per azioni devono avere un capitale sociale minimo pari a 100.000 euro con un valore nominale delle azioni di un euro o suo multiplo;

le società a responsabilità limitata devono avere un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro con quote di un euro o suo multiplo;

nelle società cooperative il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro e parimenti ciascuna azione non può essere superiore a 500 euro, inoltre ciascun socio persona fisica non può possedere una quota o delle azioni superiori a 50.000 euro (elevato a 70.000 per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro);

nelle banche popolari (D. Lgs.385/93) il valore delle azioni non può essere inferiore a due euro;

nelle società finanziarie il capitale minimo deve essere pari a 500.000 euro con azioni di un euro o suo multiplo;

nelle banche di credito cooperativo le quote non possono essere inferiori a 25 euro così come non possono essere superiori a 500 euro.

Ovviamente tali nuove misure devono essere altrettanto rispettate in caso di costituzione di società dopo il 1° gennaio 1999 con capitale in euro: in questo caso il soggetto non è però obbligato ad effettuare gli adempimenti contabili nella nuova valuta anche se una certa coerenza e soprattutto ragioni di convenienza (evitare tutti gli adempimenti successivi) lo consiglierebbero.

Di contro è possibile ovviamente continuare a costituire società con capitale espresso in lire, fino al 31 dicembre 2001: è chiaro comunque quanto sia necessario in questo caso consigliare o l'adozione immediata del capitale in euro o l'adozione di valori che saranno "comodi" alle operazioni di conversione.

Ci occuperemo, invece, nel prossimo paragrafo del problema della conversione in euro del capitale espresso in lire.

### CONVERSIONI IN EURO

Per le società già esistenti, invece, si pone il problema di convertire il capitale sociale in euro, capitale sociale che comunque dopo la conversione deve rispettare i limiti minimi di cui sopra relativamente all'ammontare del capitale stesso mentre una volta effettuata la

conversione si potranno continuare ad avere azioni o quote espresse in centesimi di euro.

Il legislatore ha indicato le modalità di conversione espressamente per società per azioni e in accomandita e, in quanto compatibili, anche per le srl e per le società cooperative mentre non ha preso in considerazione le società di persona e su queste ultime si attendono chiarimenti.

La conversione in euro è disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 213/98.

L'art. 17 comma 1, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 206/99 dispone che "le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, (...) provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondamento il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1103/97. In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6".

Il tasso di conversione è il tasso di cambio fissato in modo irrevocabile tra l'euro e la moneta nazionale di uno stato membro partecipante all'Unione Europea (in lire pari a 1936,27).

Il regolamento CE n.1103/97 stabilisce, come principio generale, che si debba procedere all'arrotondamento per eccesso o per difetto al centesimo più vicino; nel caso in cui il risultato si pone a metà la somma viene arrotondata per eccesso.

Le tecniche di arrotondamento sono quindi dettagliatamente disciplinate dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 D.Lgs. n. 213/98 e di base il legislatore ha seguito la tecnica "botton up translation" che consiste nel tenere fermo il numero delle azioni emesse, convertire in euro il valore nominale di ogni azione, arrotondare al centesimo (in difetto o in eccesso) il risultato ottenendo il nuovo valore nominale delle azioni, moltiplicare quindi il nuovo valore per il numero delle azioni conseguendo il nuovo capitale sociale e quindi gestire a livello patrimoniale l'arrotondamento complessivo.

#### *Arrotondamento per difetto.*

Per il comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 213/98 "se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale".

Esemplificando:

Capitale Sociale 400.000.000.  
Valore nominale 2.000.  
Numero azioni 200.000.

a) valore nominale di una azione dopo la conversione:

$$2.000 : 1.936,27 = 1,03291379817$$

b) arrotondando tale importo al centesimo inferiore di euro il valore nominale di una azione sarà pari a 1,03 e di conseguenza il Capitale Sociale espresso in euro sarebbe di

$$1,03 \times 200.000 = 206.000 \text{ euro} \\ \text{che riespresso in lire diventa di} \\ 206.000 \times 1.936,27 = 398.871.620 \text{ lire};$$

c) la differenza di lire 1.128.380 è accreditata a riserva legale e di conseguenza nel patrimonio netto della società non vi sono alterazioni.

La circolare ministeriale 291/98 ha chiarito che un arrotondamento per difetto con riduzione quindi del capitale sociale e accreditamento della riserva legale è fisicamente neutrale in capo ai soci mentre assume rilevanza solo in caso di distribuzione della stessa riserva legale: sarà non soggetta a tassazione per la parte attribuibile all'arrotondamento per difetto mentre darà luogo a tassazione per la parte di riserva già esistente prima dell'accredito in questione.

#### *Arrotondamento per eccesso.*

Per il comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 213/98 "se l'arrotondamento avviene per eccesso si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio".

Anche in questo caso proponiamo una esemplificazione numerica.

Capitale Sociale 450.000.000.  
Valore nominale 1.000.  
Numero azioni 450.000

a) valore nominale di una azione dopo la conversione:

$$1.000 : 1.936,27 = 0,51645689908$$

b) arrotondando tale importo al centesimo superiore di euro il valore nominale di una azione sarà pari a 0,52 di conseguenza il Capitale Sociale espresso in euro sarebbe di

$$0,52 \times 450.000 = 234.000 \text{ euro} \\ \text{che riespresso in lire diventa di} \\ 234.000 \times 1.936,27 = 453.087.180 \text{ lire};$$

c) la differenza di lire 3.087.180 è addebitata a riserva.

Le riserve utilizzabili per aumentare il capitale sociale sono tutte le riserve (la riserva legale si usa solo se vi è incapienza di altre riserve) tranne ovviamente le riserve indisponibili (come ad esempio riserve ex art. 2357-ter comma 3 codice civile, derivanti dall'acquisto di azioni proprie).

In caso di insufficienza di riserve il le-

gislatore ha concesso la possibilità di troncatura l'arrotondamento ricadendo quindi nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 17 (arrotondamento per difetto).

L'art. 17 comma 8 prevede comunque che "il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azione e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata". Non occorre invece che il valore nominale di una azione o quota sia pari ad un euro o a suoi multipli in quanto previsto solo per le società di nuova costituzione dopo il 1 gennaio 2002 (art. 4 comma 2 lett.a) D.Lgs. 213/98.

Da un punto di vista fiscale la circolare ministeriale 291/98 precisa in questo caso che l'aumento di capitale mediante utilizzo di riserve a seguito dell'arrotondamento per l'aumento di capitale mediante utilizzo di riserve a seguito dell'arrotondamento per eccesso non modifica il costo fiscale delle partecipazioni in capo al socio ed inoltre non costituisce utile per i soci medesimi. Tuttavia in caso di riduzione del capitale esuberante, se in precedenza per l'aumento derivante dall'arrotondamento erano state utilizzate riserve formate con utili, si determinerà una distribuzione di riserva di utili con i conseguenti effetti fiscali: dividendi per il socio e opportunità di scomputo del credito d'imposta.

Infine occorre sottolineare che lo stesso art. 17 del D.Lgs. 213/98 al 1° comma, così come modificato dal D.Lgs. 206/99, prevede espressamente la possibilità di applicare alle azioni di valore superiore alle 200 lire l'art. 17 comma 6 D.Lgs. 213/98 di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

## **AZIONI PRIVILEGIATE E AZIONI DI VALORE INFERIORE A 200 LIRE**

L'art. 17 del D.Lgs. 213/98 al comma 6 disciplina le modalità di conversione in presenza di azioni con valore nominali pari o inferiore a 200 lire oppure in presenza di azioni al cui valore nominale sono commisurati privilegi (ad esempio azioni di risparmio).

La relazione illustrativa del 18 giugno 1998 chiarisce che anche in questo caso occorre che il valore nominale sia espresso in euro con non più di due decimali mentre è concessa piena libertà di giungere facoltativamente a valori tondi di un euro o suoi multipli. Inoltre si lascia libera scelta relativamente alle modalità da utilizzare per poter raggiungere l'obiettivo delle due cifre decimali: aumenti di capitale gratuito, a pagamento o mi-

## Consiglio dell'Ordine di Bologna

|  |   |   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Presidente<br>Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI   | Consigliere<br>Dott. FRANCESCA BUSCAROLI  | Consigliere<br>Dott. MASSIMO MASOTTI    | Consigliere<br>Dott. MATTEO TAMBURINI |
| Vice Presidente<br>Dott. FRANCESCO CORTESI | Consigliere<br>Dott. CARLO CAPPANI        | Consigliere<br>Dott. ALESSANDRO SACCANI | Consigliere<br>Dott. ALBERTO TATTINI  |
| Segretario<br>Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI | Consigliere<br>Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI | Consigliere<br>Dott. LUCA SIFO          | Consigliere<br>Dott. MARCO ZANZI      |
| Tesoriere<br>Dott. GUIDO PEDRINI           | Consigliere<br>Dott. MARZIA LODI          | Consigliere<br>Dott. RAFFAELE SUZZI     |                                       |

## Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Dott. Matteo Cotroneo<br><i>Coordinatore</i> | Dott. Gianfilippo Giannetto<br><i>Vice coordinatore</i> | Dott.ssa Giovanna Alessio<br>Dott. Mario Santoro<br>Sig. Giancarlo Cagnani | Dott.ssa Anita Pezzetti<br>Dott.ssa Emanuela Renzi<br>Dott. Giuseppe Nichil |
|--|---|--|---|

## Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| Dott.ssa Patrizia Arioli<br>Dott.ssa Francesca Buscaroli | Dott. Claudio Galbucci<br>Dott. Stefano Marchello | Dott. Guido Pedrini<br>Dott. Matteo Tamburini | Dott. Fabio Zambelli |
|--|---|---|----------------------|

## Abbiamo pensato di creare una sorta di «LABORATORIO» che ha il compito di studiare e coordinare i nuovi quesiti da sottoporre alla Direzione Regionale delle Entrate

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Dott. Vittorio Melchionda<br><i>Coordinatore Dottori Commercialisti</i><br>Dott. Emanuele Gnugnoli<br><i>Dottore Commercialista</i> | Dott. Gaetano Salvioi<br><i>Dottore Commercialista</i> | Prof. Antonio Maticena<br><i>Professore Ordinario di Tecnica Professionale</i> | Prof. Marco Tieghi<br><i>Professore Associato di Economia Aziendale</i> |
|---|--|--|---|

### Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Settimio Desideri<br>Maura Paladini | Giorgio Pirani<br>Commissione Euromoneta | I Commissione liquidazione<br>parcelle |
|-------------------------------------|--|--|

sti, raggruppamenti o frazionamento di azioni o riduzione di capitale. In caso di riduzione del capitale sociale questa è consentita, con accredito a riserva legale, purché tale riduzione non ecceda il 5% del capitale stesso. Infine è concessa la possibilità di acquistare azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

### ADEMPIMENTI

In caso di azioni privilegiate o il cui valore nominale superiore a 200 lire, il legislatore ha previsto delle semplificazioni relativamente agli adempimenti: la possibilità di effettuare la conversione del capitale sociale in euro con delibere del consiglio di amministrazione in deroga all'art. 2365 del codice civile, articolo che appunto attribuisce all'assemblea straordinaria il potere di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo. Sono inoltre previste le seguenti deroghe:

- art. 2376 codice civile che prevede in caso di diverse categorie di azioni che le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, debbano essere approvate anche dai soci della categoria interessata;
- art. 2443 codice civile che consente agli amministratori di procedere all'aumento del capitale sociale solo previa delega prevista dall'atto costitutivo;

- art. 2445 codice civile già esaminato in precedenza.

I verbali delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale devono essere depositati ed iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se la delibera è presa dal consiglio di amministrazione occorre l'omologa del Tribunale salvo che la delibera da verbale venga fatta constare da un notaio e gli amministratori devono riferire del loro operato alla prima assemblea utile.

In conclusione occorre sottolineare come il legislatore faccia esclusivo riferimento al consiglio di amministrazione ma si ritiene che per analogia quanto previsto dal decreto legislativo valga anche per l'amministratore unico.

### ANNOTAZIONE SUI TITOLI

L'obbligo di annotazione previsto dall'art. 2354 del codice civile a proposito di aumenti e riduzione di capitale non si applica fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica, mentre l'onere di indicare negli atti e nella corrispondenza (art. 2250 codice civile) l'importo del capitale convertito in euro, decorre dal secondo esercizio successivo a quello in cui la variazione è avvenuta (si ritiene da intendersi "deliberata").

**il Torresino**



**ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI BOLOGNA**

---

Anno VI n. 1 gennaio/febbraio 2000  
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95  
Sped. in Abb. Post. L. 662/23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b  
Associato USPI

**Direttore responsabile  
Dott. Alessandro Saccani**

**Comitato di redazione  
Dott.ssa M. Cristina Ceserani  
Dottore Commercialista  
Dott. Matteo Cotroneo**  
*Direzione Reg. delle Entrate E. R.*

**Dott. Giorgio Delli  
Dottore Commercialista  
Dott. Matteo Mele  
Dottore Commercialista  
Dott.ssa Anita Pezzetti**  
*Direzione Reg. delle Entrate E. R.*

**Dott.ssa Giovanna Randazzo  
Dottore Commercialista  
Dott.ssa Marta Saccaro  
Dottore Commercialista**

Realizzazione grafica e stampa:  
**sab** - tel. 051 461356  
via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

**Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna**  
Via Farini, 14 - 40124 Bologna  
Tel. 051 220392 - Fax 051 238204  
E mail: fondazione.dott.comm@libero.it

**Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna**  
Via Farini, 14 - 40124 Bologna  
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136  
N° Verde 800017381  
E mail: info@dottcomm.bo.it  
Sito: www.dottcomm.bo.it